

Utilizzo della RT da parte del GCE

Allegato all'accordo operativo con il GCE per le centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione

Versione 1.0 del 1° gennaio 2026

Indice

1	Utilizzo della RT da parte del GCE	1
1.1	Impianti di misurazione	1
1.2	Interruzione o limitazione dell'utilizzo della RT da parte del GCE	1

1 Utilizzo della RT da parte del GCE

1.1 Impianti di misurazione

- (1) Swissgrid è responsabile della misura nei punti di allacciamento alla RT.
- (2) Il GCE può esigere da Swissgrid una verifica degli strumenti di misurazione.

1.2 Interruzione o limitazione dell'utilizzo della RT da parte del GCE

- (1) Se Swissgrid intende diffidare l'utente allacciato alla rete sulla base delle disposizioni del contratto di allacciamento alla rete a seguito di una violazione del contratto e minacciare l'interruzione o la cessazione dell'allacciamento alla rete, deve contestualmente comunicare al GCE responsabile del punto di allacciamento alla rete interessato le informazioni necessarie (allegato «Punti di contatto», capitolo «Punti di contatto per le questioni operative di ogni centrale»). Se l'allacciamento alla rete viene interrotto o limitato sulla base del contratto di allacciamento alla rete, Swissgrid è autorizzata a interrompere o limitare l'utilizzo della RT da parte del GCE su tale allacciamento.
- (2) Le parti concordano la procedura specifica per il momento di cessazione o interruzione nel punto di allacciamento alla rete.
- (3) Swissgrid è autorizzata a interrompere o limitare temporaneamente l'utilizzo della RT da parte del GCE, immediatamente e senza preavviso, se l'interruzione o la limitazione è la conseguenza inevitabile di una misura o di un processo previsto nell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete».
- (4) Esiste anche la possibilità di restrizioni o interruzioni a causa di misure ordinate dalle autorità.
- (5) In caso di imprevisti come perturbazioni o forza maggiore («Accordo operativo GCE», capitolo «Forza maggiore»), Swissgrid è esonerata dall'obbligo di consentire l'utilizzo della RT nella misura e per la durata corrispondenti.
- (6) L'interruzione o la limitazione dell'utilizzo della RT da parte del GCE in conformità al numero (3) non esonerà Swissgrid né il GCE dall'obbligo di pagare i crediti esistenti o dall'adempimento di altri obblighi derivanti dal presente accordo. In questi casi, il GCE non ha diritto a un indennizzo per l'interruzione o la limitazione dell'utilizzo della RT. Restano riservate le disposizioni specifiche del presente accordo.
- (7) Non appena vengono meno i motivi dell'interruzione o della limitazione, Swissgrid consente immediatamente al GCE di utilizzare la RT senza limitazioni.

Swissgrid SA

Luogo/data

Nome completo: [Persona di rango superiore]

Funzione: [Funzione]

Nome completo: [Persona competente]

Funzione: [Funzione]

[Nome della parte contraente]

Luogo/data

Nome completo: [Cognome]

Funzione: [Funzione]

Nome completo: [Cognome]

Funzione: [Funzione]